

Articolo 1: Denominazione e sede

Sotto la denominazione Schweizer Motor-Journalisten (SMJ), Journalistes Suisses de la Presse Motorisée (JSPM) e Giornalisti Svizzeri Motori (GSM) esiste un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e ss. del Codice civile svizzero (CCS). La sede dell'associazione si trova presso il domicilio del suo presidente. Espressioni quali giornalisti, fotografi, candidati, addetto stampa, ecc. comprendono tutti e due i sessi.

Articolo 2: Territorio dell'Associazione

Il territorio dell'associazione comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein. L'Associazione rappresenta i suoi membri a livello nazionale ed internazionale. L'associazione è apolitica e aconfessionale.

Articolo 3: Scopo

Lo scopo dell'Associazione consiste in modo particolare nel promuovere e sostenere i suoi membri nell'espletamento delle loro attività professionali; nella formazione e formazione continua dei suoi membri; nella rappresentanza degli interessi dei suoi membri nei confronti di importatori svizzeri, di organizzazioni espositive quali Palexpo, editori e altri interlocutori professionali. L'Associazione mira alla collaborazione con altre organizzazioni professionali svizzere ed estere.

Articolo 4: Esercizio dell'associazione

L'anno solare è considerato esercizio dell'associazione.

Articolo 5: Membri

L'associazione è composta dalle seguenti categorie di membri:

- Membro attivo
- Membro passivo
- Addetto stampa
- Candidato
- Membro benefattore
- Membro onorario o libero (nota del traduttore: membro non pagante)

L'associazione accetta, quali membri, soltanto le persone fisiche. Le stesse sono suddivise secondo criteri chiaramente definiti, nelle categorie sopra elencate. I giornalisti esteri possono diventare membri, qualora siano attivi in misura considerevole per i media svizzeri o del Liechtenstein. Le eccezioni vengono regolate dal comitato.

Articolo 6: Membro attivo

I membri attivi sono dei redattori, giornalisti e fotografi con impiego fisso o collaboratori liberi, che sono attivi per i media stampati ed elettronici, ivi comprese la stampa specialistica e le agenzie di stampa e/o che hanno una responsabilità redazionale. Essi riferiscono regolarmente su temi collegati alle automobili, alle moto, ai veicoli utilitari e ai rami delle forniture accessorie (ad es. tuning, copertoni, garage), come pure sui fatti economici, giuridici e politici del rimanente traffico motorizzato su strada. I loro lavori, esclusivamente redazionali, devono essere pubblicati almeno una volta al mese e corrispondere ad una parte importante del loro reddito. Su richiesta del comitato, occorre fornire la prova di questa periodicità. In casi limite decide il comitato sull'appartenenza alla categoria. Il codice d'onore dell'GSM è vincolante per tutti i membri.

Articolo 7: Membro passivo/Addetto stampa

I membri passivi sono dei redattori, giornalisti e fotografi che non (o non più) adempiono ai criteri per essere membri attivi. Lo stesso stato posseggono gli addetti stampa di imprese svizzere/ del Liechtenstein, o di imprese estere domiciliate in Svizzera/nel Liechtenstein, la cui attività principale è il traffico stradale motorizzato. Di questa

categoria possono far parte soltanto i capi degli uffici stampa.

Articolo 8: Candidati

I redattori, giornalisti e fotografi che si candidano per un'appartenenza come membri attivi, fanno parte dell'Associazione come candidati per 12 mesi. Il periodo di appartenenza quale membro-candidato inizia con l'accettazione della richiesta da parte del comitato. In casi motivati questo termine di attesa può essere ridotto in modo adeguato o vi si può anche rinunciare. Il comitato è competente in materia.

Articolo 9: Membri benefattori

I membri benefattori possono essere persone fisiche e giuridiche oppure delle società che sostengono gli obiettivi dell'associazione. La quota annua minima per le persone fisiche ammonta a CHF 75.--, per le persone giuridiche e le società a CHF 200.--.

Articolo 10: Membri onorari o liberi

Possono diventare membri onorari o liberi quei membri attivi o passivi che hanno sostenuto in modo particolare l'associazione e/o il giornalismo dell'automobile. A partire dal 70esimo anno d'età ciascun membro consegue automaticamente lo stato di membro libero. I membri onorari e i membri liberi sono esonerati dal pagamento della quota annua.

Articolo 11: Accettazione di membri

Sull'accettazione di nuovi membri decide il comitato con la maggioranza semplice dei membri presenti. I candidati, per diventare membri attivi, devono presentare al comitato una domanda scritta e, su richiesta dello stesso, allegare delle prove di lavoro rilevanti per la pratica, la cui data non risalga a più di tre mesi prima. Con la presentazione della loro richiesta di accettazione, essi accettano il presente statuto. Il comitato è autorizzato a richiedere informazioni loro attività professionali dei candidati presso i loro superiori. Le informazioni devono essere trattate confidenzialmente. I nomi dei candidati accettati dal comitato per diventare membri attivi, saranno pubblicati sul sito internet dell'GSM. Obiezioni motivate di membri attivi contro i nuovi membri, devono essere presentate al comitato per iscritto entro 10 giorni. Se dopo la pubblicazione non vengono presentate obiezioni, il candidato raggiunge, dopo 12 mesi, lo stato provvisorio di membro attivo. Sull'accettazione definitiva decide la prima Assemblea generale che ha luogo dopo la decorrenza del periodo di attesa di 12 mesi. Un'accettazione ha luogo soltanto se il candidato è presente. In casi motivati (ad esempio malattia), il comitato può esonerare il candidato dalla sua presenza.

Articolo 12: Diritto di ricorso

Se il comitato rifiuta una domanda di adesione, l'istante ha il diritto di fare ricorso in occasione della successiva assemblea generale. Circa l'accettazione di un candidato rifiutato dal comitato, decide l'assemblea generale con la maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto di voto. Se anche l'assemblea generale rifiuta l'accettazione di un candidato, una nuova domanda di adesione può essere presentata soltanto dopo un anno.

Articolo 13: Nomina di membri onorari o membri liberi

Su proposta del comitato i membri onorari vengono nominati dall'assemblea generale con la maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto di voto. Il comitato si riserva il diritto di procedere a rendere degli onori straordinari.

Articolo 14: Uscita ed esclusione

L'uscita dall'GSM deve essere presentata al comitato per iscritto tre mesi prima del decorso dell'esercizio dell'associazione (segretariato o ufficio mutazioni). In caso di uscita durante l'anno è dovuta l'intera quota annua.

Vengono esclusi i membri

- che, malgrado due ammonimenti scritti, non hanno pagato il contributo ordinario annuo;
- che si sono resi colpevoli di attività lesive per la professione, contrarie agli interessi dell'associazione;
- che hanno infranto il codice d'onore dell'GSM;
- che non adempiono più ai criteri statutari dell'essere membri;
- che hanno causato ai loro colleghi d'associazione o al ramo automobilistico e tutto quanto è ad esso collegato,

dei danni materiali che possono essere comprovati o che hanno leso la loro reputazione.

Articolo 15: Procedimento d'esclusione

Dopo aver sentito l'interessato, il comitato decide sull'esclusione di un membro con la maggioranza semplice dei suoi membri. Al membro escluso la decisione del comitato deve essere comunicata entro dieci giorni per iscritto e fornendone la motivazione. All'escluso spetta un diritto di ricorso all'Assemblea generale. La stessa deciderà sull'esclusione in modo vincolante con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

Articolo 16: Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Comitato;
- i Revisori;
- il Giurì d'onore;
- le Commissioni.

Articolo 17: Assemblea Generale

L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea generale. Hanno diritto di voto i membri attivi e i membri passivi con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. I membri onorari, i candidati, i membri passivi e benefattori e gli addetti stampa presenziano all'Assemblea generale senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, ma con voto consultivo.

L'Assemblea generale

- decide sull'importo delle quote annue dei membri ordinari ed eventualmente straordinari;
- approva i conti e il preventivo come pure i rapporti annui dell'associazione;
- dà scarico al comitato
- nomina il presidente ed i membri del comitato, i presidenti delle commissioni, i revisori e i loro supplenti come pure i membri onorari e i membri liberi;
- decide le modifiche dello statuto;
- approva il programma d'attività presentato dal presidente;
- decide sull'accettazione e l'esclusione di membri in caso di ricorso.

L'Assemblea generale ordinaria avrà luogo una volta all'anno; un'Assemblea generale straordinaria sarà convocata se richiesto per iscritto da due terzi dei membri del comitato oppure dal 25 per cento dei membri attivi e onorari. Le convocazioni per le Assemblee generali ordinarie e straordinarie devono essere fatte dal comitato per iscritto e per posta o E-mail 30 giorni prima dell'Assemblea.

Articolo 18: Informazione dei membri

Il Comitato è responsabile dell'informazione dei membri. La stessa può avvenire in forma stampata o elettronica (www.SMJ-ch.com). Obiettivo è l'informazione dei membri in merito alle decisioni del comitato (inclusa la pubblicazione di nuove accettazioni), le attività delle commissioni, attività ecc.

Articolo 19: Comitato

Il comitato è composto

- dal presidente dell'Associazione;
- dal vicepresidente;
- dal segretario;
- dal tesoriere e
- da uno a tre assessori.

Il comitato si costituisce da sé. Fa parte di esso con voto consultivo, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, un rappresentante degli addetti stampa. La nomina di questa persona spetta agli addetti stampa. Possono essere eletti quali membri del comitato esclusivamente dei membri attivi. I membri del comitato vengono eletti

ogni volta per un anno. Nella composizione del comitato bisogna tener conto di un'adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche e dei rami professionali.

Il comitato:

- conduce gli affari correnti dell'associazione;
- decide sull'accettazione e sull'esclusione di membri;
- elegge il presidente del giurì d'onore
- nomina i membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro, su proposta dei presidenti delle commissioni;
- sorveglia l'attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro;
- rappresenta l'associazione verso terzi e
- convoca l'assemblea generale ordinaria o l'assemblea generale straordinaria.

Il comitato è altresì competente per tutte le questioni dell'associazione, le cui decisioni il presente statuto non attribuisce esplicitamente ad un altro organo dell'associazione. Il comitato si riunisce almeno tre volte all'anno. Per essere atto a decidere, è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei membri del comitato. In caso di equità dei voti, decide il voto del presidente oppure, in caso di sua assenza, del rappresentante da lui designato. I membri dell'associazione devono essere informati in modo adeguato delle decisioni del comitato.

Articolo 20 - Revisori

L'organo di revisione consiste di almeno due revisori e di un revisore-supplente. Essi verificano, in presenza del tesoriere e prima dell'Assemblea generale ordinaria, la contabilità dell'associazione e propongono all'Assemblea generale di approvarla o di rifiutarla. Essi hanno il pieno diritto di prendere visione degli atti. Quali revisori, possono essere eletti membri attivi e passivi. La loro carica è di un anno. La rielezione – con una limitazione della carica a cinque anni – è possibile. Trascorso un periodo di carica di cinque anni, una nuova elezione è possibile soltanto dopo un periodo d'attesa di due anni.

Articolo 21: Giurì d'onore

Per la gestione di controversie e di questioni d'onore avanti il giurì d'onore il procedimento previsto da Impressum (Le/i giornaliste/i svizzere/i /les journalistes suisses /I giornalisti svizzeri) (cfr. articoli 15 dello statuto di Impressum) dovrà essere applicato analogamente. Il giurì d'onore consiste di un presidente e di due giudici, ciascuno dei quali sarà designato da una delle due parti. Quali membri del giurì d'onore possono essere eletti rispettivamente designati dei membri attivi e passivi. Il giurì d'onore si attiva in caso di questioni tra membri individuali. L'adizione deve avvenire entro tre mesi da quando si viene a conoscenza dell'offesa dell'onore da parte del colpevole. Essa avviene mediante istanza scritta al presidente in cui sarà brevemente descritta la fattispecie e i mezzi di prova saranno, se possibile, allegati o portati a conoscenza. Di regola, le spese del procedimento arbitrale dovranno essere addebitate alla parte soccombente o suddivise, secondo l'apprezzamento del giurì d'onore. La sentenza del giurì d'onore dovrà essere comunicata alle parti con una breve motivazione. Essa è legalmente vincolante e definitiva.

Articolo 22: Commissioni

Le commissioni vengono costituite dall'Assemblea generale. L'Assemblea generale elegge i loro presidenti ogni volta per un anno. Le commissioni si occupano, secondo le istruzioni del comitato, di campi specialistici o questioni singole che toccano l'attività dell'associazione. Sottopongono delle proposte al comitato ed eseguono le decisioni del comitato. I presidenti devono rendere rapporto all'Assemblea generale ordinaria sull'attività delle commissioni.

Articolo 23: Gruppi di lavoro. L'Assemblea generale e/o il comitato possono istituire dei gruppi di lavoro consultivi. I loro presidenti e membri vengono nominati dal comitato. I gruppi di lavoro si occupano di questioni singole definite in modo chiaro. Essi riferiscono al comitato sul loro lavoro e presentano delle proposte. I gruppi di lavoro rimangono in carica fin tanto che l'esecuzione del loro compito lo richiede. Tutti i membri dell'associazione sono eleggibili quali membri di gruppi di lavoro.

Articolo 24: Indennità e spese

I membri del comitato, di commissioni, del giurì d'onore e di gruppi di lavoro e i revisori adempiono i loro compiti senza compenso ma vengono loro rimborsate le spese di viaggio, dei pasti, dei pernottamenti e le spese amminis-

trative. Per le indennità di viaggio valgono le tariffe delle FFS per biglietti di 1° classe.

Articolo 25: Scioglimento

L'assemblea generale ordinaria decide lo scioglimento dell'associazione con la maggioranza dei 50 % dei membri presenti aventi diritto di voto. Essa elegge tre ex-membri quali amministratori patrimoniali. Il capitale rimanente dopo il pagamento di tutti gli obblighi dell'associazione, sarà attribuito ad un'istituzione benefica designata dal comitato.

Articolo 26: Entrata in vigore

Questo statuto si basa sui principi dell'assemblea costitutiva del 2 marzo 1981. E' stato approvato dall'assemblea generale ordinaria il 5 marzo 2007 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Per tutte le regioni linguistiche fa stato la versione in tedesco.

Il presidente:

Stefano Pescia

Per il gruppo di lavoro statuto

Peter T. Klaentschi, vicepresidente